

La citata relazione del commissario straordinario del comune di Venezia del 20 novembre (doc. 38/1) si sofferma sull'attività di bonifica e di riqualificazione dei siti contaminati ubicati all'interno del territorio amministrato, da sempre svolta dallo stesso comune, sia mediante l'introduzione (già a partire dalla metà degli anni '90) di specifiche disposizioni nei piani urbanistici (articolo 22 delle NTA della Variante al PRG di Porto Marghera e articolo 13 delle NTA del PRG per la terraferma), sia mediante la promozione di accordi programmatici di area tra soggetti pubblici e privati.

Tra gli accordi di programma, non realizzati, ve ne sono due.

L'«Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe» del 16 aprile 2012.

Si tratta dell'accordo di programma sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'autorità portuale di Venezia l'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

L'argomento, ampiamente trattato nella relazione parlamentare su Porto Marghera, depositata e approvata, sarà oggetto di specifico approfondimento nel paragrafo successivo, al fine di rappresentare criticità ulteriori. Peraltro, a tale accordo, in data 15 maggio 2012, ha fatto seguito un contratto intervenuto tra il comune di Venezia, la regione Veneto e l'Eni spa per la cessione alla parte pubblica di circa 100 ettari di aree industriali di proprietà della partecipata Syndial spa, al fine di dare nuovo impulso alla reindustrializzazione di Porto Marghera, previo risanamento ambientale dei siti contaminati, non ancora bonificati.

Altro accordo di programma, anch'esso non realizzato, è l'«Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera», denominato «Accordo Moranzani», sottoscritto in data 31 Marzo 2008 dal commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia - al quale, con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile n°69, del 29 marzo 2013, è subentrata la regione Veneto - dal Ministero dell'ambiente, dalla regione del Veneto, dal magistrato alle acque, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia, dal commissario delegato

per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, dall'autorità portuale di Venezia, dal consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta, dalle società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione spa (doc. 808/2).

La finalità dell'“Accordo Moranzani”, del quale si parlerà ampiamente in questa relazione, è quella di ripristinare le quote dei fondali idonee al transito delle navi che pervengono a Porto Marghera assicurando, nel contempo, una corretta gestione ambientale dei fanghi dragati. Il volume complessivo è di oltre 1.300.000 metri cubi, a cui si devono aggiungere i fanghi, aventi le stesse caratteristiche, derivanti sia dai lavori di marginamento in corso di esecuzione da parte del magistrato alle acque di Venezia, sia dai lavori di realizzazione di nuovi accosti portuali, nonché, infine, i sedimenti e gli altri materiali derivanti da tutti i lavori previsti dall'accordo di programma, per un totale complessivo di 3.250.000 metri cubi.

Per lo smaltimento definitivo di tali materiali sono state individuate due soluzioni:

1. la realizzazione di una cassa di colmata nel tratto prospiciente il Molo Sali, collocato nella macroisola portuale, per i sedimenti di dragaggio non pericolosi, in conformità a quanto previsto dal comma 996 della legge 296 del 27 dicembre 2006;

2. una variante progettuale al Progetto integrato Fusina che prevede la definitiva allocazione di sedimenti, anche pericolosi, resi stabili e non reattivi, in corrispondenza di discariche di rifiuti industriali, oggi dismesse, presenti nell'area denominata “Moranzani”.

La seconda soluzione prevede la posa in opera di infrastrutture di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio, realizzate in una porzione, pari a “23 ettari” dell'area denominata “43 Ettari”, attualmente di proprietà del comune di Venezia, da impianti di inertizzazione/stabilizzazione realizzate nella stessa area, oltre che dall'impianto già esistente della società Veritas, ubicato a Fusina.

Tali modalità di gestione dei sedimenti di dragaggio, classificati “oltre C” dal protocollo 1993, si configurano, quindi, come la soluzione più razionale, economica, in quanto vicina ai luoghi di produzione degli stessi. Inoltre, l'accordo di programma prevede che su via dell'Elettronica, a Malcontenta - già occupata da vecchie discariche e interessata dalle linee elettriche ad alta tensione di Terna ed Enel, che dovranno essere interrato - sorgerà la mega discarica di fanghi scavati dai canali sulla quale verrà poi realizzato un parco urbano attrezzato di quasi 20 ettari.

Com'è noto, Terna spa (Trasmissione elettricità rete nazionale spa), che ha come socio di riferimento la Cassa depositi e prestiti, è proprietaria di oltre il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (ed altissima tensione (AT-AAT), specializzata nell'esercizio, manutenzione e sviluppo della rete.

La realizzazione della discarica e la gestione degli impianti di trattamento è stata affidata dalla regione alla SIFA (la società concessionaria della regione Veneto per la realizzazione e gestione del Progetto integrato Fusina) che, in attesa dell'interramento degli elettrodotti, utilizza le vasche di raccolta provvisoria dei fanghi inquinati scavati dai canali navigabili realizzate nell'area dei cosiddetti "23 ettari" dal magistrato alle acque di Venezia (ora provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto).

Secondo il cronogramma aggiornato dal commissario delegato all'escavo dei canali, Roberto Casarin - personaggio già coinvolto nella vicenda Fior e rinviato a giudizio in data 21 ottobre 2015 per rispondere del reato di cui all'articolo 479 del codice penale - la prima parte della discarica da realizzare sarà in grado di ospitare 60 mila metri cubi di fanghi catalogati "oltre colonna C" (molto contaminati).

Successivamente, quando saranno interrate le tre linee elettriche aeree, la discarica sarà progressivamente completata con vasche di ricezione e disidratazione e con un nuovo e avanzato impianto di stabilizzazione dei fanghi, che saranno stoccati nel Vallone Moranzani. I lavori di realizzazione del progetto approvato con VIA-AIA regionale sono solo nella fase iniziale.

In realtà, sussistono notevoli criticità. Il sito denominato "Moranzani A", escluso dal SIN con l'ultima perimetrazione del 2013 - come si legge nella relazione dell'ARPA Veneto (doc. 75/2) - rappresenta un'area riempita con rifiuti industriali, quindi, utilizzata come discarica (ante 1982), sulla quale vi è stato un intervento di messa in sicurezza permanente, mediante la realizzazione di un diaframma e di un *capping*.

Allo stato, in questo sito, in via di certificazione, con problematiche simili al caso delle isole 45- 48 (area posta all'interno della macroisola del nuovo petrolchimico, compresa nel SIN, di oltre 18 ettari, sulla quale è in corso di realizzazione un intervento di messa in sicurezza permanente, con l'esecuzione di un diaframma perimetrale di oltre 16 metri di profondità), è in progetto parte dell'intervento definito "Vallone Moranzani", il quale prevede la realizzazione al di sopra di aree in messa in sicurezza permanente di nuove discariche per lo smaltimento, principalmente, di fanghi/sedimenti inquinati provenienti dallo scavo dei canali industriali di Venezia - Porto Marghera, dopo l'interramento dei cavi di Terna.

La criticità per questo sito è legata alle dimensioni dell'opera, alle problematiche geotecniche determinate dalla realizzazione di nuove discariche sopra vecchie MISP, alla verifica della tenuta delle vecchie MISP e delle nuove opere, nonché all'elevato quantitativo di materiali/rifiuti che saranno movimentati/gestiti sia nel corso della realizzazione delle opere, sia e soprattutto, durante le operazioni di riempimento delle future discariche. Una delle criticità nel verificare la tenuta delle

MISP e delle future discariche è sicuramente legata al fatto che anche le acque sotterranee della macroisola Fusina, dove insiste il sito, risultano già contaminate.

A proposito del Vallone Moranzani, Renzo Biancotto, ex direttore ARPA della provincia di Venezia, nel corso dell'audizione del 28 novembre 2014, premesso che la gestione dei fanghi di dragaggio appartiene al magistrato alle acque di Venezia - oggi sostituito dal provveditore interregionale alle opere pubbliche - ha riferito che i fanghi dragati, a seconda del loro livello di contaminazione, hanno destinazioni diverse e possono essere riutilizzati in laguna per interventi di tipo morfologico, quando sono ricompresi nella tabella A, la prima tabella, in quanto sono sostanzialmente di buona qualità e così possono essere stoccati all'interno della conterminazione lagunare. Viceversa, se sono pericolosi e, come tali ricompresi nella tabella C, devono essere trasportati fuori dalla conterminazione lagunare.

L'operazione vede interessate delle aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi pericolosi all'interno della conterminazione lagunare - il Molo Sali e l'Area 23 ettari, siti in Fusina, dove vi sono vasche temporanee - per poi essere trasportati fuori dalla conterminazione lagunare nel Vallone Moranzani, una volta che tale sito venga completato e aperto.

Allo stato i lavori sono fermi. Invero, la discarica nasce da un accordo pubblico-privato, ma ad oggi i costi ipotizzati per garantire il percorso economico della discarica Moranzani sono fuori mercato, sicché appare conveniente mandare tali fanghi in altre discariche venete ovvero fuori regione, come ha riferito Loris Tomiato, direttore del dipartimento area provinciale di Venezia dell'ARPA Veneto, nel corso della sua audizione del 28 ottobre 2014.

Inoltre - e questo costituisce l'ostacolo più grave per l'attuazione dell'"Accordo Moranzani"- la società Terna spa non ha provveduto all'interramento delle linee elettriche ad alta tensione, così di fatto bloccando l'intera operazione (le ragioni di tale ulteriore ostacolo, per comodità di esposizione, saranno esposte nel paragrafo successivo).

Infine, la relazione del commissario straordinario del comune di Venezia riferisce che, nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera", il comune di Venezia - che resta tuttora escluso dalla fase decisoria della conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell'ambiente, nonostante gli accordi sottoscritti - opera, secondo le previsioni del Master Plan per le bonifiche del 2004, mediante la predisposizione e l'esecuzione dei piani di caratterizzazione di tutte le aree urbane non produttive e riconosciute come soggette a inquinamento passivo (circa 600 ettari), ricomprese nella perimetrazione dal D.M. 23 febbraio 2000, avvalendosi di specifiche risorse messe a disposizione dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468).

Nei limiti delle risorse medesime, il comune di Venezia predispose ed esegue anche gli interventi di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee, quando necessario e ove ancora consentito dal Ministero dell'ambiente. A tal proposito, la relazione del commissario straordinario segnala la decisione del suddetto Ministero di non erogare più i finanziamenti per l'esecuzione della bonifica delle aree residenziali del SIN di "Venezia - Porto Marghera", a motivo della recente esclusione dal perimetro di interesse nazionale per effetto del D.M. 24 aprile 2013, nonostante le cospicue risorse già assegnate per tale scopo al comune di Venezia.

Pertanto, allo stato, non sono più finanziabili gli interventi per i quali il comune di Venezia - in base agli accordi intervenuti con il Ministero dell'ambiente - aveva già depositato il "progetto di bonifica" presso la direzione ministeriale competente e che riguardano aree fortemente inurbate, dove vivono migliaia di persone, la cui bonifica assume carattere di assoluta priorità per ragioni sanitarie, ambientali e anche sociali.

Allo scopo di non interrompere l'attuazione dei programmi deliberati, peraltro, già condivisi con il Ministero dell'ambiente, il comune di Venezia ha chiesto, dapprima, al Ministro dell'ambiente, quindi, al Presidente del Consiglio di garantire, anche attraverso i ritenuti atti regolamentari e/o normativi, la necessaria continuità delle linee di finanziamento già assegnate con il citato "Programma nazionale di bonifica".

Sulla base del monitoraggio costantemente effettuato dagli uffici comunali, risulta comunque che circa il 95 per cento del vigente S.I.N. di "Venezia - Porto Marghera" è - allo stato attuale - soggetto ai procedimenti ambientali previsti dagli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152/06 e, mentre il 65 per cento del SIN è in fase di progettazione di bonifica, solo l'8 per cento ha la bonifica già conclusa e certificata ai sensi dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La situazione è comunque molto grave, posto che nell'intero territorio comunale (non ricompreso nella perimetrazione S.I.N.) sono invece ben 240 i siti nei quali è stata accertata la contaminazione dei suoli e/o delle acque di falda, a dimostrazione della preoccupante estensione del fenomeno di compromissione che storicamente interessa l'area veneziana.

Tra i numerosi interventi promossi e attuati direttamente dall'amministrazione comunale di Venezia, in qualità di soggetto interessato e non responsabile della contaminazione, oltre a quelli relativi alle aree urbane e residenziali del S.I.N., la relazione del commissario straordinario segnala, per importanza e impegno economico, i seguenti siti:

- bonifica dell'area del Polo Nautico di San Giuliano, in fase di certificazione provinciale;
- bonifica aree Vaschette di Marghera, in fase di gara d'appalto;
- bonifica I Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di completamento;

- bonifica II Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di certificazione provinciale;
- bonifica III Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di progettazione operativa;
- bonifica Isola della Piscina (Giudecca - Venezia), in fase di progettazione operativa;
- bonifica III Lotto Conterie (Murano - Venezia), in fase di gara d'appalto.

4. Le due principali criticità: il Progetto integrato Fusina e l'accordo di programma "Moranzani".

La giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 365 del 26 febbraio 2001, ha adottato il progetto preliminare dell'opera denominata Progetto integrato Fusina (PIF), il quale comporta l'evoluzione dell'allora impianto di depurazione di Fusina in piattaforma multifunzionale, con l'ammodernamento dei processi biologici e l'introduzione dei trattamenti primari chimico-fisici, seguiti da un sistema di fitobiodepurazione nell'area umida denominata "Cassa di colmata A".

In data 6 luglio 2005 il presidente della giunta regionale ha sottoscritto il "contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina" con il concessionario SIFA (rep. n. 5785, racc. n. 5125).

La costruzione e la gestione del PIF sono state affidate alla SIFA, in *project financing* del valore di 200 milioni di euro, reperiti con fondi pubblici e con finanziamento da parte delle banche.

La SIFA è una società consortile costituita ad *hoc* in cui siedono, tra gli altri, Veritas (comune di Venezia) con il 40 per cento, Veneto acque (regione) con il 20 per cento e Mantovani spa, allora guidata da Piergiorgio Baita, con un altro 20 per cento.

Il controllo, dunque, è pubblico, ma nel giro di qualche anno gli equilibri interni della società sono mutati, in quanto la Veneto acque si è ritirata, restando all'8,6 per cento, la Veritas è scesa al 30 per cento, mentre la Mantovani è salita al 47 per cento e sono entrate nella compagine azionaria, con pacchetti tra l'1 e il 4 per cento, altre società, tra cui Veneto Tlc e Alles, una srl ed una spa, i cui consigli di amministrazione erano presieduti dall'ex segretaria di Galan, Claudia Minutillo.

Com'è noto Galan, Chisso, Baita e Minutillo sono poi stati a vario titolo coinvolti nell'inchiesta sulle tangenti del Mose. Dal 2013, a presiedere SIFA "con un ruolo di garanzia" è Sergio Trevisanato, ex presidente dell'Isfol ed ex segretario regionale alla cultura, all'istruzione, al lavoro e alla formazione durante i tre mandati di Galan.

In forza del contratto anzidetto, la SIFA è stata deputata: a) alla riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare attraverso le operazioni di bonifica; b) al trattamento e all'allocazione dei fanghi e delle terre

inquinata; c) al trattamento dei reflui industriali derivanti dalle attività degli stabilimenti produttivi insediati all'interno del SIN, con interventi nella fase finale della depurazione dei reflui, in modo da consentire la riduzione dell'utilizzo delle risorse idriche, mediante la fornitura di acque di riuso per scopi industriali.

La concessione del *project* prevedeva la realizzazione da parte di SIFA dell'impianto e delle relative infrastrutture, per una spesa di oltre 194 milioni, con un contributo della regione di 93 milioni. Si tratta di investimento di cui SIFA sarebbe dovuta rientrare, con successivi soddisfacenti guadagni, grazie alla gestione del PIF dal 2010, data prevista per il completamento delle opere, al 2034.

Non v'è dubbio che i ritardi nelle opere di marginamento delle macroisole di Porto Marghera e del sistema di captazione delle acque di falda, stanno ponendo in crisi i piani economici della SIFA.

In particolare, quanto all'emungimento delle falde delle macroisole, Cravin Guerrino, amministratore delegato della SIFA, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito che: 1) l'impianto sta emungendo, orientativamente, 100.000/110.000 metri cubi di acqua all'anno, grazie a un ramo di circa 1,3 chilometri di estensione e di captazione delle acque, posto sul lato sud del Petrolchimico; 2) che, a regime, l'impianto dovrebbe ricevere circa 0,5 milioni di metri cubi di reflui di retromarginamento da captare e portare all'impianto di trattamento.

Si tratta di 400.000-450.000 metri cubi in più, rispetto a quelle oggi emunte, sicché, complessivamente, le quantità di acque emunte e poi trattate dall'impianto sono pari a circa il 20 per cento della sua capacità di trattamento, con conseguente grave danno per la SIFA, in relazione agli investimenti effettuati.

Altra criticità riguarda la mancata realizzazione, da parte della SIFA, della discarica e degli impianti di trattamento previsti nell'accordo di programma "Moranzani", destinate ad ospitare a Malcontenta, in località "Moranzani", oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi inquinati scavati dai canali industriali, a causa del mancato interrimento degli elettrodotti di Terna ed Enel a Malcontenta, di cui si è detto. L'interrimento degli elettrodotti è necessario per creare la grande discarica Moranzani che, a sua volta, renderebbe possibile la sopra citata realizzazione di un grande parco urbano e la riqualificazione di tutta l'area tra Venezia, Marghera, Malcontenta e Fusina.

Nella specie, è accaduto che Terna aveva presentato un progetto alternativo all'interrimento degli elettrodotti, che prevedeva la costruzione di un nuovo elettrodotto aereo Dolo-Camin, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3205 del 10 giugno 2013, ha annullato il parere di compatibilità paesaggistica del Ministero per i beni e le attività culturali e, di conseguenza, l'autorizzazione integrata del Ministero dello sviluppo economico, che aveva come presupposto tale parere. Tra i motivi dell'annullamento, il principale riguarda la mancata tutela di Villa Sagredo, non

avendo l'anzidetto parere ministeriale tenuto conto del passaggio dell'elettrodotto di Terna, in soluzione aerea, nei pressi della suddetta villa storica, ritenuta un bene paesaggistico da salvaguardare.

La situazione di stallo in cui versa la realizzazione dell'Accordo Moranzani rappresenta un doppio danno per la SIFA e per la regione Veneto, alla quale erano destinati parte degli incassi da reimpiegare nel recupero ambientale dell'area Maranzani-Malcontenta.

Tanto più che la regione aveva garantito alla SIFA il conferimento di oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi, così da assicurare alla società un utile di 21 milioni di euro, con l'assicurazione che, in caso di mancati introiti derivati dal calo del materiale inquinato da depurare, sarebbe intervenuta a ripianare la differenza, tolta un'alea del 5 per cento.

Del tutto vano è stato il successivo tentativo della regione di trasferire i fanghi inquinati nella cassa di colmata di Mira, a causa dell'opposizione del suddetto comune.

Nel frattempo, SIFA utilizza l'area dei cosiddetti "23 ettari" per la raccolta dei fanghi inquinati ("oltre Colonna C"), scavati dai canali navigabili e il Molo Sali, per la raccolta dei sedimenti non pericolosi che, tuttavia, non le garantiscono analoga redditività, a fronte di un investimento di altri 121 milioni di euro, peraltro, parzialmente coperti da contributi regionali. Allo stato, si assiste a un contenzioso tra la regione Veneto e la società consortile SIFA, che ha cercato invano di reperire altre forme di compensazione dei mancati guadagni, mediante accordi integrativi, che tuttavia non hanno sortito l'effetto desiderato.

5. La Città metropolitana di Venezia

Massimo Gattolin, dirigente alle politiche ambientali della città metropolitana di Venezia, subentrata nelle relative funzioni a seguito della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (cosiddetta legge Delrio) e della legge regionale n. 19/2015, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha illustrato la relazione a sua firma (doc. 68/2), osservando, in via generale, che l'amministrazione provinciale, al fine di avviare un efficace contrasto all'illegalità ambientale, ha promosso, da alcuni anni, un sistema di protocolli d'intesa con tutte le forze di polizia che si occupano di ambiente (addirittura dieci corpi di polizia), mediante l'utilizzo delle risorse che derivano dall'applicazione delle sanzioni amministrative emesse in materia di gestione illecita dei rifiuti, che per legge hanno una destinazione vincolata. Parte di queste risorse, tramite i protocolli anzidetti, vengono messe a disposizione delle forze di polizia, per l'acquisto di strumentazioni utili all'esecuzione di un più efficace controllo del territorio.

Tale sistema, denominato "tavolo tecnico di coordinamento" lavora sotto l'egida della procura della Repubblica in Venezia, che partecipa ogni tanto ai lavori, che consistono in incontri periodici

che si svolgono ogni tre o quattro mesi, in cui si affrontano le tematiche ambientali rilevanti e si programmano anche i controlli interforze sul territorio e su strada, in modo tale da creare un'osmosi di competenze tra i vari soggetti delle amministrazioni e della polizia giudiziaria. L'ottica è quella di razionalizzare - per quanto è possibile - il sistema dei controlli e, in qualche modo, renderlo il più efficace possibile con le poche risorse a disposizione.

In questa prospettiva, la provincia di Venezia, lavorando anche con i corpi di polizia locale, ha attivato una convenzione con la quasi totalità dei comuni del veneziano, allo scopo - oltre che di favorire le attività formative di questi corpi di polizia - di attribuire le attività più specialistiche ai corpi di polizia nazionali, lasciando ai corpi di polizia locale le attività di controllo e di sorveglianza del territorio, in modo da rendere minori gli impatti.

Osserva il dottor Gattolin che una delle maggiori criticità è rappresentata dall'attività svolta dagli impianti di recupero di materia, che - purtroppo - nella pratica tali non sono, ma che tendono a proliferare in modo abnorme nella provincia di Venezia e, più in generale, nel Veneto innescando fattispecie criminose, mediante l'arbitrario cambio del codice CER, che continua a comportare una lunga teoria di procedimenti penali, alcuni tuttora in corso.

Peraltro - osserva ancora il dottor Gattolin - il più delle volte, il comportamento scorretto nella filiera parte sin dalla fase di produzione del rifiuto, posto che il produttore non rispetta le regole del deposito temporaneo e gestisce i propri scarti, senza attuare la necessaria differenziazione, sicché l'impianto di destinazione li riceve con una codifica che non è rappresentativa del rifiuto.

A ciò si aggiunge il comportamento scorretto del gestore dell'impianto, il quale sottopone i rifiuti a un trattamento di recupero fittizio, dal quale risulta una percentuale minima di recupero (spesso, inferiore al 10 per cento), ma poi destina in discarica quasi tutto l'intero carico, qualificandolo come sovravallo della selezione, in modo da usufruire del pagamento della ecotassa in misura ridotta, secondo una disposizione regionale, che stabilisce tale agevolazione.

Più spesso - ha proseguito il dottor Gattolin - accade che il conferimento a impianti di recupero, correttamente, posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente potenziale occasione e, in alcuni casi attività certa, per occultare, introducendo in maniera illecita rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite o nell'essere messi a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo), nel caso di materie "recuperate" (MPS), utilizzate nel campo delle costruzioni.

Ancora, altro aspetto di grande rilievo è la valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare, dietro un presunto trattamento, quella che è una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

Il caso eclatante, di cui si dirà di seguito, è quello della C&C e di numerosi altri gestori di impianti di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, laddove dietro al meccanismo del recupero si portavano dentro anche rifiuti speciali pericolosi.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici, ma riconducibili sostanzialmente al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi del corretto trattamento, sia esso di smaltimento o di recupero. Il tema riveste una notevole importanza in considerazione della vastità della sua portata, connessa agli ingenti quantitativi di aggregati riciclati impiegati nei cantieri delle grandi opere o, comunque, prodotti in filiere che presentano tali criticità.

Con riferimento agli aspetti sopra posti in evidenza, osserva il dirigente alle politiche ambientali della provincia di Venezia che, al fine di contrastare efficacemente tali pratiche elusive, già nella fase di valutazione preventiva (rilascio di autorizzazioni), è opportuna e, anzi, assolutamente necessaria una semplificazione delle norme in materia, esplicitando i principi che si intendono preservare.

Ad esempio, andrebbe definito con chiarezza, che si può arrivare a recupero, soltanto dopo la sottrazione dei contaminanti, stabilendo limiti opportuni su eventuali diluizioni ammissibili (per sostanza e/o concentrazione) ovvero chiarendo esplicitamente che tale pratica va evitata in ogni caso. Nella normativa attuale, infatti, tale principio di salvaguardia non è chiaramente stabilito.

Correttamente, il dottor Gattolin osserva che, al fine di contrastare l'insediamento di impianti a tecnologia di basso livello e favorire invece impianti che investono a tecnologia più elevata, sarebbe utile un riferimento normativo sul confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, ovvero una percentuale minima di recupero, oltre la quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, ma diventa piuttosto un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento.

In questo modo, già nella fase del controllo preventivo, ovvero nelle valutazioni connesse al rilascio di un'autorizzazione, vi sarebbero gli strumenti per limitare il proliferare di impianti "di facciata", che in un mercato sano non sarebbero competitivi.

Si inserisce in tale contesto la questione della cessazione della qualifica di rifiuto, cosiddetta *end of waste* (eow), che riveste una particolare importanza, per il fatto che manca una procedura unica, sicché accade che vi sono materie prime secondarie, che ciascun operatore si inventa a livello locale, con conseguenti distorsioni del mercato.

6. La cessazione della qualifica di rifiuto (*end off waste*) e il caso della Veneta Raw Material

La procedura generale

In generale la città metropolitana di Venezia (subentrata nelle relative funzioni a seguito della legge Delrio e della legge regionale Veneto n. 19/2015) acconsente alla cessazione della qualifica di rifiuto, mediante autorizzazioni ai sensi dell'articolo 208 del testo unico ambientale, facendo tuttavia esclusivo riferimento:

- a. ai regolamenti comunitari già emanati;
- b. ai regolamenti nazionali, che siano stati comunicati alla Commissione europea;
- c. alle “caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti” come indicate nel punto 4 di ciascuno dei paragrafi dell'All.1, sub All.1 al D.M. 5 febbraio 1998 e, eventualmente, discostandosi, previa idonea istruttoria, dallo stesso D.M. per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti, la tipologia dei rifiuti e l'attività di recupero.

Allo scopo di ampliare tale possibilità, è dunque necessario valutare l'opportunità di acconsentire alla cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di specifici criteri comunitari e nazionali, avviando una procedura “caso per caso”, che ne verifichi comunque il rispetto di quelli generali stabiliti nell'articolo 184 *ter* del codice ambientale:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Una tale procedura può a sua volta portare all'individuazione di un caso specifico per una tipologia di rifiuto del tutto nuova oppure a una che preveda l'ampliamento delle caratteristiche, già previste con modalità più restrittive dal D.M. 5 febbraio 1998.

In ogni caso, al termine del proprio procedimento, sarà possibile per lo Stato membro decidere quando per tale tipologia un determinato rifiuto cessi di essere tale e quindi comunicare tale decisione alla Commissione europea.

La vicenda della Veneta Raw Material srl

In tale contesto, si inserisce la vicenda della Veneta Raw Material srl, con sede in via Bastiette a Mira (VE), che aveva un deposito di circa 700.000 tonnellate di ceneri di pirite, segnalato

dall'ARPA Veneto (doc. 75/2). Il sito è stato sottoposto, oltre che a importanti iniziative giudiziarie, anche a varie azioni amministrative volte a definire una soluzione che permettesse il risanamento dell'area; ogni tentativo si è ripetutamente scontrato con la determinata contestazione della qualifica di rifiuto per le ceneri di pirite da parte della Società proprietaria del deposito.

Nel frattempo, in particolare con cadenza dal 2008, l'ARPA Veneto ha effettuato numerosi sopralluoghi e verifiche ambientali nel sito, soprattutto, in relazione alla percolazione nei canali limitrofi e fino alla laguna di Venezia delle acque di dilavamento contaminate provenienti dal deposito.

Nel tentativo di risolvere la situazione, senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni (oltre a quanto speso dal comune di Mira per l'allontanamento di acque meteoriche contaminate), nel 2011, è stata perseguita anche la via di un accordo di programma coordinato dalla regione Veneto e con la partecipazione degli enti interessati e della società. Lo scopo era quello di dare prospettiva all'Azienda, che asseriva di avere un mercato, di poter lavorare le ceneri, vincolando tale possibilità a un progetto di bonifica e alla prestazione di idonee garanzie finanziarie. L'ipotesi di accordo partiva comunque dall'assunto che le ceneri sono rifiuto, di cui avrebbe dovuto essere autorizzato il trattamento in loco (recupero). L'accordo non è andato comunque a conclusione, non ritenendo la stessa Società ad un certo punto più possibile aderirvi.

Considerata la situazione di particolare criticità ambientale riscontrata durante i vari sopralluoghi effettuati, l'ARPA Veneto, con nota del 29 marzo 2013, prot. n. 35216/2013/RA, ha invitato gli enti interessati e il rappresentante legale della società a un sopralluogo congiunto, da effettuarsi in data 2 aprile 2013, presso il deposito e nelle aree limitrofe ad esso, al fine di una valutazione congiunta dell'evidente stato di degrado.

A seguito dell'attività di verifica e delle conseguenti denunce, la Veneta Raw Material srl ha provveduto a riavviare il percorso individuato con un accordo di programma, presentando direttamente alla provincia di Venezia un progetto per l'allontanamento delle ceneri-rifiuto mediante recupero delle stesse.

La regione Veneto, nel frattempo, individuata quale competente all'approvazione dei progetti di bonifica nel Bacino scolante della Laguna di Venezia, valuterà il successivo progetto di bonifica dei suoli e, previo completamento degli accertamenti di ARPAV in corso, delle acque.

Quindi, nel mese di dicembre 2013, la società ha presentato istanza di autorizzazione al solo recupero di tali rifiuti in provincia, in particolare, volta all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il complesso procedimento si è concluso con il provvedimento provinciale (prot. 97454 del 20/11/2014), che ha autorizzato il recupero delle ceneri-rifiuto presenti presso il deposito di Mira, alle specifiche del paragrafo 13.18 *bis* punto 3 dell'allegato, 1 sub allegato 1 al D.M. 05 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Tuttavia la Veneta Raw Material riteneva restrittivo il campo di applicazione del suddetto D.M. e, dunque, non sufficiente per poter allontanare la rilevante quantità di ceneri verso il circuito della produzione di cemento, anche all'estero.

Al fine di ampliare tali possibilità di mercato, indifferenti - come la società sostiene - alla variabilità tipica dei componenti chimici delle ceneri, la Veneta Raw Material ha ritenuto di richiedere di derogare dalle specifiche individuate dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 per le ceneri di pirite e, con istanza (prot. 107778 del 23 dicembre 2014) indirizzata al Ministero e alla provincia, ha richiesto l'attivazione della procedura "caso per caso" per la definizione dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto di ceneri di pirite, finalizzata in fase iniziale alla cessione a cementifici.

A tal proposito il Ministero dell'Ambiente, con nota proprio prot. n. 7945 del 06.07.2015, rilevava l'opportunità di uno specifico approfondimento tecnico sulla possibile applicazione della procedura *end of waste*, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle ceneri di pirite stoccate in deposito. Con la stessa nota il Ministero comunicava anche la disponibilità ad approfondire ogni utile applicazione dell'art. 184-ter già richiamato, richiedendo una valutazione in merito a Città metropolitana, Regione Veneto e ARPAV.

Dando seguito a tale disponibilità la Città metropolitana di Venezia ha indetto un'apposita conferenza dei servizi con ARPAV e Regione Veneto. I lavori della conferenza di servizi si sono infine conclusi lo scorso 23 marzo 2016, con provvedimento (prot. 30135/16) in data 8 aprile 2016, che ha approvato un documento denominato "Valutazione dell'applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al caso delle ceneri di pirite depositate presso siti industriali dismessi o altre aree". Il citato provvedimento conclusivo è stato trasmesso alla successiva valutazione del Ministero dell'ambiente (prot. 31873/16).

Nel frattempo il vigente provvedimento di autorizzazione ottenuto e ogni altra successiva comunicazione della Società volta alla sospensione dell'autorizzazione provinciale in attesa del pronunciamento del Ministero è stato, comunque, sempre subordinato all'obbligo più volte ribadito che le attività volte alla messa in sicurezza del sito (sopra e sottosuolo), coordinate per ragioni di coerenza con le operazioni del progetto di recupero delle ceneri di pirite, non dovranno in alcun modo subire ritardi relativi al posticipo dell'avvio delle attività di trattamento.

A sua volta, la Veneta Raw Material srl sta provvedendo alla messa in sicurezza di emergenza idraulica del sito, in modo da evitare l'ulteriore dispersione di acque contaminate, in attesa del provvedimento ministeriale, che auspicabilmente certifichi la cessazione della qualifica di rifiuti, fuori delle ipotesi del D.M. 5 febbraio 1998, che le consenta di avviare a recupero materia le ceneri di pirite, anziché inviarle in discarica per rifiuti pericolosi.

Conclusioni

A questo proposito, si può anticipare che una simile procedura caso per caso ha i seguenti punti caratterizzanti:

- Necessità di aggiornare taluni parametri merceologici, relativi alla presenza di determinati composti, in relazione a quanto previsto nel D.M. 5 febbraio 1998 e a quanto le imprese del settore cementiero sarebbero effettivamente in grado di trattare (oggetto specifico della procedura di cessazione della qualifica di rifiuto - *end of waste*);

- Presenza di sostanze (composti dell'arsenico) che in determinate concentrazioni classificano comunque il prodotto ottenuto come pericoloso (secondo regolamento REACH); questo può rendere meno appetibile il materiale ottenuto da parte dell'industria del cemento e non tanto per gli impatti ambientali e sulla salute (le concentrazioni con cui vengono utilizzate negli impianti sono talmente basse da poter essere tranquillamente controllate con i sistemi di presidio ambientale già in uso), quanto per le difficoltà gestionali indotte dal regolamento sull'uso delle sostanze pericolose;

- Il riconoscimento di una opportuna procedura di campionamento e analisi per la verifica del rispetto dei requisiti di *end of waste*, al fine di applicare quanto previsto dall'articolo 184 *ter* comma 2 ("l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni").

7. I siti contaminati

Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, nel corso dell'audizione svolta il 27 novembre 2014 innanzi alla Commissione, così come nella relazione depositata (doc. 37/1), ha posto in evidenza alcune criticità, come di seguito rappresentate.

7.1 Siti del polo chimico di Porto Marghera

Tra le società di Porto Marghera, la relazione del prefetto segnala, per i possibili rischi di inquinamento ambientale, la situazione della Vinyls Italia spa (ex- EVC european Vinyls Corporation International), società che produceva Polivinilcloruro-PVC, dichiarata fallita dal tribunale di Venezia, nel 2014. Il predetto stabilimento Vinyls, posto all'interno del SIN di Porto

Marghera, non è più considerato azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo n. 334/99.

Malgrado ciò, permane il rischio di inquinamento ambientale, derivante dalla tracimazione, in caso di precipitazioni, delle acque clorate all'interno della laguna di Venezia, sito dichiarato di massimo livello di protezione, nazionale ed internazionale (UNESCO).

Il Ministero dell'ambiente, nel porre in evidenza che l'area Vinyls è compresa nel progetto unitario di bonifica delle acque di falda delle aziende consociate del petrolchimico di Marghera - Sito di Interesse Nazionale - ha specificato che per i soggetti beneficiari in tale ambito, gli interventi prioritari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinati dal "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e ss.mm., in attuazione della legge n. 468/1998.

Il Ministero dell'ambiente ha ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'utilizzo, per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza in area Vinyls di parte delle risorse disponibili di cui al D.M. 18 settembre 2001, n. 468, con la precisazione che, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. 468/2001, l'amministrazione regionale dovrà successivamente esercitare l'azione di rivalsa per il recupero delle somme utilizzate per detti interventi.

La regione del Veneto ha destinato la somma di euro 3.565.650,00 per l'esecuzione del piano di emergenza redatto dal curatore del fallimento della Vinyls, "in via sostitutiva e in danno del soggetto inadempiente", individuando quale ente attuatore la società partecipata Veneto Acque spa.

In tale contesto, il comune di Venezia è stato incaricato a definire, con il supporto tecnico degli organi di vigilanza preposti, gli interventi prioritari che dovranno costituire oggetto del capitolato tecnico del bando di gara, in corso di elaborazione.

Comunque, la situazione è tutt'altro che tranquilla, posto che il direttore del dipartimento area provinciale di Venezia, Loris Tomiato, nell'audizione del 28 novembre 2014, ha dichiarato che, a partire dal 7 dicembre 2014, le maestranze dell'ex EVC avrebbero smesso di effettuare attività di controllo e di presidio sul sito, dove sono tuttora presenti circa 150 tonnellate di dicloroetano e una serie di altri contaminanti che, se non più presidiati dai lavoratori della società fallita, potrebbero rappresentare, nell'assenza di interventi immediati, un grave problema ambientale causato da piogge e trascinalenti vari. In ogni caso, sono necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica, dal momento che la società IPP, incaricata dello smantellamento degli impianti, non può procedere a tale operazione prima che gli impianti vengano svuotati e bonificati.

Attualmente, vi sono emungimenti individuali che vengono collettati all'impianto di depurazione delle acque reflue PIF (Progetto integrato Fusina), affidato alla società SIFA, a

partecipazione pubblica, ovvero all'impianto della Deruracque, che è una società privata, o ad altri impianti.

7.2 Smaltimento di contenitori ecologici modello "ENEA-RWC 3.09 (tipo Casagrande)

La prefettura di Venezia, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente, ha adottato, in data 4 luglio 2014, un decreto di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la rimozione e lo smaltimento di 67 contenitori ecologici, modello "ENEA - RWC 3.09" (tipo "Casagrande"), contenenti rifiuti radioattivi derivanti dalla demolizione dell'impianto di produzione dell'acido fosforico della società ex Agricoltura spa, dismesso da oltre 20 anni.

Tali contenitori, situati in Porto Marghera, Via delle Industrie, in un'area di proprietà della società Immobiliare Veneziana srl saranno successivamente smaltiti presso gli impianti autorizzati, individuati da una società partecipata dell'ENI, la Syndial spa, conformemente alle prescrizioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

In particolare, l'intervento della Syndial spa prevede le seguenti principali fasi operative:

- la realizzazione di una struttura confinata, di tipo statico-dinamico, dove verranno effettuate le attività di apertura dei contenitori "Casagrande";

- la verifica iniziale dei contenitori "Casagrande" all'interno della struttura confinata, con l'apertura, l'estrazione dei residui, la selezione/cernita, la costituzione di lotti omogenei per tipologia di materiale, il campionamento ai fini della caratterizzazione chimico/fisica e radiometrica e il riconfezionamento in idonei contenitori;

- il deposito in un'area limitrofa alla struttura confinata, in attesa dei risultati delle analisi chimico-fisiche e radiometriche, in funzione della corretta classificazione dei residui, ai fini della loro successiva gestione;

- il carico di automezzi e il trasporto dei materiali verso impianti di recupero/smaltimento situati sul territorio nazionale e in alcuni Paesi dell'Unione europea.

7.3 Siti contaminati dall'amianto

Altre criticità sono state rappresentate dall'ARPA Veneto che, nella relazione in atti (doc. 75/2), denuncia l'esistenza di una serie di siti contaminati, a causa della presenza dell'amianto sia nel territorio regionale, sia in particolare in quello veneziano, in conseguenza di dismesse attività industriali, soprattutto a seguito di fallimenti, con conseguente carico sugli enti pubblici dei costosi interventi di bonifica.

Il problema dell'amianto resta tra quelli in primo piano non solo per i numerosi edifici, pubblici e privati ancora da bonificare, ma anche per i casi di abbandono rilevati a livello